Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 16 del 21 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3690**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Albertacci Teodoro di Germano, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni

soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Uditi i pareri in data 7 agosto 1951 e 4 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie complessiva di ettari 139.39.44, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 30.85.10, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 108.54.35.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71 *foglio n.* 191. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Albertacci Teodoro di Germano in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1118)					
Casalpiana	18	89	—	Seminativo	3ª	9	44	34	2.833,01
Id.	18	68	—	Id.	3ª	1	79	00	537,00
Id.	18	46	—	Id.	3ª	19	61	76	5.885,28
				Totali		30	85	10	9.255,29

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con lo stesso Albertacci Teodoro;
Ovest: con De Rosa Nicoletta di Leopoldo, Prebenda Parrocchiale di Candela, Del Pesci Raffaele fu Enrico;
Est: con lo stesso Albertacci Teodoro;
Sud: con Zanella Luigi di Vito e la strada comunale sotto le fornaci-Croce.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.594.243,70 (duemilionicinquecentonovantaquattromiladuecentoquarantatre e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Albertacci Teodoro di Germano in comune di Candela (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1118)					
Camarelle	45	12	—	Fabbr. rur.	-	0	98	47	
Id.	45	16	—	Pascolo.	3ª	12	07	84	603,92
Id.	45	27	—	Seminativo	4ª	4	80	66	865,19
Id.	45	28	—	Pascolo.	2ª	15	62	83	1.562,83
				Totali		33	49	80	3.031,94

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso e con Tasca Francesco di Arturo;
Est: con i limiti del comune di Ascoli Satriano;
Sud Ovest ed *Ovest*: con proprietà Ciampolillo Vito fu Decio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1118)					
Pozzo del Pesce	18	35	-	Seminativo	3ª	1	17	67	353,02

Il terreno sopradescritto confina
Nord: con la strada comunale di Riposa;
Ovest e *Sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1118)					
Riposo	18	47	—	Seminativo	3ª	4	48	95	1.346,85
Creta B	18	69	—	Id.	3ª	2	01	50	604,50
Casalpina	18	89	—	Id.	3ª	21	61	06	6.483,19
Id.	18	36	—	Id.	3ª	9	39	02	2.817,06
Id.	18	49	—	Id.	3ª	3	38	45	1.015,35
Id.	18	50	—	Id.	3ª	3	44	38	1.033,14
				Totali		44	33	36	13.300,09

I terreni sopradescritti confinano:
Sud: con la strada Sotto Le Fornaci-Croce;
Ovest: con proprietà dello stesso;
Est: con il limite del comune di Ascoli Satriano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1118)					
Casalpina	36	7	—	Seminativo	4ª	0	85	39	153,70
Id.	36	19	—	Id.	4ª	1	32	14	237,85
Id.	36	121	—	Id.	4ª	1	08	28	194,90
				Totali		3	25	81	586,45

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Sotto Le Farnaci-Croce;
Est ed Ovest: con quotisti diversi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1118)					
Casalpina	36	17	—	Seminativo	4ª	8	36	00	1.504,80
Id.	36	128	—	Id.	4ª	2	65	20	477,36
Id.	36	16	—	Id.	4ª	11	34	16	2.041,49
				Totali		22	35	36	4.023,65

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Sotto Le Farnaci-Croce;
Est e *Sud*: con piccoli proprietari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 1118)					
Casalpina	36	79	—	Seminativo	4ª	0	51	25	92,25
Id.	36	80	—	Id.	4ª	2	46	73	444,11
Id.	36	117	—	Id.	3ª	0	94	37	283,11
				Totali		3	92	35	819,47

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Fontana Vecchia;
Est: con proprietà Antinozzi Elena;
Sud: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	33	49	80	3.031,94
2° Corpo	1	17	67	353,02
3° Corpo	44	33	36	13.300,09
4° Corpo	3	25	81	586,45
5° Corpo	22	35	36	4.023,65
6° Corpo	3	92	35	819,47
In complesso	108	54	35	22.114,62

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3691.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Andriulli Giambattista fu Antonio, in comune di Ginosa (Taranto)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Andriulli Giambattista fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Andriulli Giambattista fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 8.75.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71 foglio n. 192. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Andriulli Giambattista fu Antonio, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 109)					
Fiumicello	121	1	—	Seminativo	2ª	7	54	08	2.714,70
Id.	121	2	—	Id.	2ª	0	60	60	218,16
Id.	121	3	—	Id.	2ª	0	60	85	219,06
					Totali . . .	8	75	53	3.151,92

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà Andriulli Giambattista;
Nord-Ovest: col torrente Fiumicello;

Sud-Ovest: col Fiume Bradano;
Sud: con proprietà Strada Luigi fu Ferdinando.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.071.652,80 (unmilionesettantunmilaseicentocinquantadue e centesimi 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3692.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baldelli Arturo di Emilio, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Baldelli Arturo, di Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Baldelli Arturo, di Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 11.50.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luvania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71 *foglio n.* 193. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baldelli Arturo di Emilio, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, numero 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1553)					
Vado di Salsola	17	3	—	Seminativo	3ª	11	50	07	3.565,21

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: col torrente Salsola;
Est: con Piccirella Arcangela e Antonietta;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 962.606,70 (novecentosessantaduemilaseicentosei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, numero 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3693.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Carlo fu Nicola, in comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bevilacqua Carlo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2587, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bevilacqua Carlo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso) per una superficie di ettari 12.57.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71 *foglio n.* 194. — Palla.

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bevilaqua Carlo fu Nicola, in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lir.
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5158)					
Zezza	42	15	—	Seminatorio parif. a sem. olivetato	3ª	1	83	20	806,08
Id.	45	3	—	Id.	3ª	10	74	35	4.727,14
				Totali		12	57	55	5.533,22

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con proprietà di Piccirella Alfonso;
Sud-Est: con proprietà di Travaglini Pietro fu Lorenzo;
Sud-Ovest: con proprietà di Bevilacqua Gennaro;
Nord-Ovest: con proprietà dello stesso Bevilacqua Carlo.

I terreni sopraindicati sono parti di quelli riportati alla partita n. 5158 del comune di Campomarino, corrispondenti ai Sez. C 14-15-14 e a metà dei Sez. C 9-C-9 ed alla partita 2159 del comune di Campamarino, corrispondenti ai Sez. C, C-12.

N. B. Da nord a sud la proprietà è attraversata dalla strada Statale Adriatica n. 16.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.770.630,40 (unmilionesettecentosettantamilaseicentotrenta e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3694**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bollettieri Gregorio fu Roberto, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bollettieri Gregorio fu Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bollettieri Gregorio fu Roberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di ettari 134.06.33, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 83.97.80, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 50.08.53.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì. 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71 *foglio n.* 195. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bollettieri Gregorio fu Roberto, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4109)					
Visciglio	64	16	—	Seminativo	3ª	16	82	10	4.205,25

Il terreno sopradescritto confina:
Nord e *Sud-Est*: con proprietà di Bollettieri Innocenzo;
Ovest: con il torrente Acqua di Lupo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4109)					
Visciglio	64	18	—	Seminativo	2ª	20	28	33	6.490,67
Id.	69	3	—	Pascolo.	2ª	15	00	00	975,00
Pantano	69	9	—	Pascolo arborato	1ª	21	13	41	2.536,09
Isca di Donna Cristina	69	8	—	Id.	1ª	10	73	96	1.288,75
				Totali		67	15	70	11.290,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Bollettieri Innocenzo;

Est: con proprietà Bollettieri Innocenzo e parte con proprietà dello stesso;

Sud: con il fiume Bradano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.240.548,75 (unmilioneduecentoquarantamilacinquecentoquarantotto e centesimi 75) per il primo corpo e di L. 3.304.793,75 (tremilionitrecentoquattromilasettecentonovantatre e cent. 75) per il secondo corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	16	82	10	4.205,25
2° Corpo	67	15	70	11.290,51
In complesso	83	97	80	15.495,76

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.545.342,50 (quattromilionicinquecentoquarantacinquemilatrecentoquarantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bollettieri Gregorio fu Roberto, in comune di Irsina (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4109)					
Visciglio	64	17	—	Seminativo	5ª	18	83	76	1.318,63

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest, Sud-Est e *Sud-Ovest*: con proprietà di Bollettieri Innocenzo;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO *Partita catastale n.* 4109)					
Visciglio	64	18	—	Seminativo	2ª	17	24	77	5.519,25
Id.	69	3	—	Pascolo.	2ª	14	00	00	910,00
					Totali	31	24	77	6.429,25

I terreni sopradescritti confinano:
Nord e *Sud*: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà Bollettieri Innocenzo.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	18	83	76	1.318,63
2° Corpo	31	24	77	6.429,25
In complesso	50	08	53	7 747,88

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3695.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bollettieri Innocenzo di Gregorio, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bollettieri Innocenzo di Gregorio, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Bollettieri Innocenzo di Gregorio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di ettari 251.68.33, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 157.78.00, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 93.90.33.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 196. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bollettieri Innocenzo di Gregorio, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 4109)									
Visciglio	64	13	—	Pascolo cespugliato	3ª	26	00	80	1 144,35

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il demanio comunale di Irsina;
Ovest: con Nugent Margherita;
Sud: con proprietà Bollettieri Gregorio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 4109)									
Visciglio	69	1	—	Seminativo	4ª	12	63	14	1 705,24

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest e *Nord-Est*: con la stessa proprietà;
Sud-Ovest e *Sud*: con proprietà Bollettieri Gregorio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 4109)					
Visciglio	64	11	—	Seminativo	3ª	29	76	80	7.442,00
Id.	64	8	—	Pascolo cesp.	3ª	67	61	63	2.975,12
Id.	64	9	—	Seminativo	3ª	21	62	68	5.406,71
				Totali		119	01	11	15.823,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il Demanio comunale e proprietà Nugent Margherita;

Sud: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà dello stesso;

Sud-Ovest: con il torrente Acqua di Lupo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 4109)					
Visciglio	69	2	—	Fabbr. rur.	—	0	12	95	—

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, Sud, Est ed *Ovest*: con proprietà di Bollettieri Gregorio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 394.800,75 (trecentonovantaquattromilaottocento e cent. 75) per il 1. Corpo; di L. 528.624,40 (cinquecentoventottomilaseicentoventiquattro e cent. 40) per il 2. Corpo, di L. 4.816.785,85 (quattromilioniottocentosedicimilasettecentottantacinque e cent. 85) per il 3. Corpo; di lire zero per il 4. Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	26	00	80	1.144,35
2° Corpo	12	63	14	1.705,24
3° Corpo	119	01	11	15.823,83
4° Corpo	—	12	95	—
In complesso	157	78	00	18.673,42

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.740.211,00 (cinquemilionisettecentoquarantamiladuecentoundici), e cent. zero salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bollettieri Innocenzo di Gregorio, in comune di Irsina (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4109)					
Visciglio	64	14	—	Pascolo cespugliato	4ª	41	62	94	957,48
Id.	64	15'	—	Seminativo	4ª	40	77	60	5.504,76
Id.	64	9	—	Id.	3ª	11	49	79	2.874,47
				Totali		93	90	33	9.336,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con Bollettieri Gregorio;

Sud e *Ovest*: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3696.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Campa-Alari Pasqualina fu Vincenzo, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Campa-Alari Pasqualina fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Campa-Alari Pasqualina fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 7.42.91 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.82.36, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.60.55.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 197. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campa-Alari Pasqualina fu Vincenzo vedova Miglietta, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 6776*)					
Marangio	159	5	—	Vigneto	4ª	4	65	80	5.589,54

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Giannone Antonio fu Lazzaro e Faggiano Carmela di Antonio;
Est: con proprietà della ditta Melli Maria di Francesco e strada vicinale Marangio;
Sud: con proprietà della ditta intestataria;
Ovest: con proprietà della ditta Lenci Carmela fu Cosimo e Lenci Assunta fu Cosimo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 6776*)					
Marangio	160	12	—	Vigneto	4ª	0	16	56	198,71

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà della stessa ditta;
Sud: con proprietà della ditta Alessandro Amedeo fu Giovanni ed altri;
Ovest: con proprietà della ditta Alessandro Raffaele di Vincenzo e Melli Maria di Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.900.443,60 (unmilionenovecentomilaquattrocentoquarantatre e cent. 60) per il 1. Corpo; di L. 67.561,40 (sessantasettemilacinquecentosessantuno e cent. 40) per il 2. Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	4	65	80	5.580,54
2° Corpo	0	16	56	198,71
In complesso	4	82	36	5.788,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.968.005,00 (unmilionenovecentosessantottomilacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campa-Alari Pasqualina fu Vincenzo vedova Miglietta, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 6776)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Bibba	162	79	—	Fabbr. rur.	—	0	00	52	—
Id.	162	228	—	Vigneto.	4ª	0	44	91	538,93
Id.	162	80	—	Id.	4ª	0	91	10	1.093,20
Id.	162	78	—	Ficheto.	2ª	0	13	28	76,36
Id.	162	77	—	Uliveto	2ª	0	22	92	131,79
					Totali	1	72	73	1.840,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà D'Errivo Vincenzo fu Erminio;
Est: con la strada vicinale Merfeo;
Sud: con proprietà della stessa Ditta.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 6776)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Marangio	160	12	—	Vigneto	4ª	0	87	82	1.053,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Risi Cosimo fu Sante ed altri;
Sud: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà Nubile Antonia di Vito e La Spada Francesco fu Pasquale.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	1	72	73	1.840,28
2º Corpo	0	87	82	1.053,85
In complesso	2	60	55	2.894,13

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3697.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Candela Federico fu Costanzo, in comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 agosto 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1950, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Candela Federico fu Costanzo, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2568, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Candela Federico fu Costanzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 14.69.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 198. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Candela Federico fu Costanzo, in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2323)					
Madonna Grande	30	13	b	Orto parificato	3ª	10	00	00	3.600,00
Id.	30	14	b	Id.	3ª	4	50	00	1.620,00
Id.	30	14	a	Incolto erboso parif. a seminat.	3ª	0	19	08	26,71
				Totali		14	69	08	5.246,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con proprietà dello stesso Candela Federico fu Costanzo;
Nord-Est: con proprietà Scutti Filomena, Villani Maddalena, Persaglio Giacomo e De Vincentis Luigi;
Sud-Est: con la strada comunale San Leo;
Sud-Ovest: con proprietà dello stesso Candela Federico fu Costanzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.723.534,85 (unmilionesettecentoventitremilacinquecentotrentaquattro e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3698.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Carelli Giuseppe, Antonio e Marino di Luigi, in comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Carelli Giuseppe, Antonio e Marino di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Carelli Giuseppe, Antonio e Marino di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 164.52.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 190. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carelli Giuseppe, Antonio e Marino di Luigi - rispettivamente per il 33,44%, il 33,28% ed il 33,28% in termini di reddito dominicale in comune di Grottole (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettare	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 3703*)									
Matina Sottana	4	1	—	Seminativo	3ª	40	23	32	10.460,63
Id.	4	7	—	Pascolo cespugliato	2ª	36	88	38	1.844,19
Id.	4	21	—	Pascolo	2ª	13	05	44	848,54
Id.	4	8	—	Seminativo	3ª	10	32	25	2.683,85
Id.	4	5	—	Id.	4ª	9	21	64	1.326,38
Id.	4	2	—	Id.	3ª	35	63	90	9.266,14
Id.	4	11	—	Pascolo cespugliato	2ª	2	47	77	123,89
Id.	4	15	—	Seminativo	4ª	0	76	89	111,36
Id.	4	22	—	Pascolo	2ª	15	93	15	1.035,55
					Totali . . .	164	52	65	27.710,53

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con il limite intercomunale Mottola-Matera e con la strada comunale Mattina;
Sud-Est: con la strada comunale Mattina e parte con terreni della stessa proprietà;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest: con proprietà di Sardillo Carlo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.248.196,55 (ottomilioniduecentoquarantottomilacentonovantasei e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3699.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conti Emanuela fu Tommaso, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Conti Emanuela, fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Conti Emanuela, fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 3.55.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 200. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conti Emanuela fu Tommaso, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3048)									
Palombi	131	5	a	Pascolo.	2ª	3	55	00	639,00

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest: con la stessa Conti Emanuela;

Nord-Est: con Conti Elena fu Tommaso;

Sud: col torrente Salsola;

Sud-Ovest: con la stessa Conti Emanuela.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 159.750,00 (centocinquantanovemilasettecentocinquanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3700.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Matthaeis Aurelio fu Alessandro, in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Matthaeis Aurelio fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Matthaeis Aurelio fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 14.69.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 1. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Matthaeis Aurelio fu Alessandro, in comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 385)					
Colle Gallina	9	35	—	Pascolo	2ª	0	10	00	3,40
Id.	9	34	—	Seminativo	2ª	9	24	91	3.329,68
Id.	9	56	—	Id.	3ª	5	34	46	1.175,83
				Totali		14	69	37	4.508,91

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: col Vallone di Colle Galima;
Sud-Est: con proprietà dello stesso De Matthaeis Aurelio fu Alessandro;
Sud-Ovest: con la strada comunale S. Croce di Montelongo;
Ovest: con la strada comunale Civitella.

L'indennità totale di espropriazione è di L. 1.511.643,90 (unmilionecinquecentoundicimilaseicentoquarantatre e cent. 90), salvo determinazione definitva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3761.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Eufemia Donato fu Giuseppe, in comune di San Mauro Forte (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Eufemia Donato fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Eufemia Donato fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), per una superficie di ettari 22.49.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 2. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Eufemia Donato fu Giuseppe, in comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 377)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Montagnola	31	47	—	Seminativo	5ª	2	44	94	146,97
Id.	31	48	—	Pascolo.	2ª	1	29	07	56,79
Id.	31	35		Id.	2ª	6	52	52	287,11
Id.	31	34		Seminativo	5ª	4	33	04	259,82
Id.	31	30	—	Id.	3ª	4	92	72	1.034,72
				Totali . .		19	52	29	1.785,41

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con il limite del comune di Stigliano;
Ovest: con la strada comunale Scalella;
Est: con la stessa proprietà e con Giachella Francesco di Giuseppe.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 377)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Montagnola	31	33	—	Seminativo	5ª	2	97	08	178,25

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale Scalella;
Sud: con il limite del comune di Stigliano;
Ovest: con la strada comunale Scalella;
Est: con Paciarelli Rocco e Germani fu Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 561.268,25 (cinquecentosessantunomiladuecentosessantotto e cent. 25) per il 1. Corpo; di L. 57.931,25 (cinquantasettemilanovecentotrentuno e cent. 25) per il 2. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	19	52	29	1.785,41
2° Corpo . . .	2	97	08	178,25
In complesso .	22	49	37	1.963,66

L'indennità totale di espropriazione è di L. 619.199,50 (seicentodiciannovemilacentonovantanove e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3702.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Cosmo Giovannella di Angelo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Cosmo Giovannella, di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Cosmo Giovannella di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 40.81.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 3. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Cosmo Giovannella di Angelo, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1656)									
Bolselli	3	1	—	Pascolo.	3ª	40	81	27	4.897,52

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con tratturello Foggia-Ascoli Satriano-Lavello;

Sud: con proprietà Tolve Isidoro di Michele-Potito;
Ovest: con proprietà di Ricciardi Riccardo di Roberto.

L'indennità di espropiazione offerta è di L. 1.224.380,00 (unmilione duecentoventiquattromilatrecentottanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 dellea legge 12 maggio 1950, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3703.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio, in comune di Palagianello (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 32.48.84 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 5. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Onghia'Giovanni fu Govanni Antonio, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decretoPresidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 297)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Parco Casale.	10	20	—	Pascolo	2a	6	76	23	405,73
Id.	10	16	—	Id.	1a	2	82	84	254,56
Id.	10	15	—	Id.	2a	4	78	46	287,08
Id.	10	12	—	Uliveto	4a	5	20	00	1.924,00
Id.	10	11	—	Seminativo	3a	10	64	16	2.128,32
				Totali		30	21	69	4.999,69

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con la strada vicinale vecchia da Palagianello a Palagiano;
Est: con i termini di Confine tra Palagianello e Palagiano;
Sud: con la strada provinciale Gioia del Colle-S. Basilio-Mottola;
Ovest: con la stessa proprietà.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 297)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Parco Casale. . .	8	96	—	Seminativo .	4a	0	49	00	46,55
Id. .	8	97	—	Uliveto	4a	0	56	48	208,98
				Totali . .		1	05	48	255,53

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con De Leonardis Antonio fu Giuseppe;
Est: con Mazza Prudenzia fu Giuseppe;
Sud: con Di Leo Settimio fu Francesco ed altri.

3° COPRO

Partita catastale n. 297

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Parco Casale	8	105	—	Uliveto	IV	1	21	67	450,18

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Buttiglione Luigi fu Stefano;
Ovest: con La Sorsa Carmelo fu Francesco;
Est: con Faticuso Grazia fu Leonardo ed altri;
Sud: con Petrera Francesco fu Filippo.

L'indennitàd i espropriazione offerta è di L. 1.652.713,80 (unmilioneseicentocinquantaduemilasettecentotredici e cent. 80) per il 1. Corpo; di L. 89.435,50 (ottantanovemilaquattrocentotrentacinque e cent. 50 per il 2. Corpo e di L. 157.563,00 (centocinquantasettemilacinquecentosessantatre) per il 3. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	30	21	69	4.999,69
2° Corpo	1	05	48	255,53
3° Corpo	1	21	67	450,18
In complesso	32	48	84	5.705,40

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.899.712,30 (unmiloneottocentonovantanovemilasettecentododici e centesimi 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3704.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio, in comune di Palagianello (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), della superficie di ettari 27.29.05, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 13.64.55, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel-

l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 13.64.50.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 4. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Onghia Giovanni fu Giovanni Antonio, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 297)					
Pecorelle . .	13	159	—	Mandorleto	2	2	22	35	916,11
				(*Partita catastale n.* 855)					
Cafurchio	14	56	—	Mandorleto .	1ª	6	22	66	4.047,29
Id.	14	57	—	Seminativo	3ª	5	19	54	1.039,08
				Totali		13	64	55	6.002,48

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà;
Ovest: con la strada vicinale della Difesa;
Sud: con proprietà Ostuni Adriano fu Saverio;
Est: con proprietà Caragnano Francesco fu Vincenzo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.856.663,70 (unmilioneottocentocinquantaseimilaseicentosessantatre e centesimi 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Onghia Giovanni fu Giovanni Antonio, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione Speciale Riforma Fondiaria- - (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 855)					
Cafurchio	14	56	—	Mandorleto	1ª	8	14	50	5.294,25
Id.	14	57	—	Seminativo .	3ª	5	50	00	1.100,00
				Totali . .		13	64	50	6.394,25

I terreni sopradescritti confinano:
Nord e *Sud*: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale della Torrata.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3705.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio, in comune di Palagiano (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 12.48.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 6. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Onghia Giovannni fu Giovanni Antonio, in comune di Palagiano (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1902)					
Lame	8	27	—	Pascolo cespugliato	u.	3	02	17	211,52
Id.	8	28	—	Seminativo	3ª	0	96	43	221,79
Id.	8	30	—	Pascolo.	2ª	4	57	51	274,51
Id.	8	31	—	Seminativo	4ª	3	92	41	372,79
					Totali	12	48	52	1.080,61

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Arnese Francesco fu Pasquale;
Sud-Est: con Arnese Francesco fu Pasquale ed altri;
Ovest: con i termini di confine col comune di Palagianello.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 336.534,65 (trecentotrentaseimilacinquecentotrentaquattro e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3706**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Folonari Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Folonari Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e

Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Folonari Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di ettari 31.70.32, specificamente descritti negli elencai n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 21.13.55, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 10.56.77.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 7. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Folonari Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo rispettivamente per il 26,06%, del 24,56%, del 24,82% e del 24,56 espressi in termini di reddito dominicale in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9984)					
Bastilla	133	13	—	Vigneto	1ª	9	67	40	13.543,60
Id.	133	14	—	Id.	1ª	9	73	60	13.630,40
Id.	133	15	—	Id.	1ª	0	0	24	3,29
Id.	133	16	—	Id.	1ª	1	72	31	2.412,42
				Totali		21	13	55	29.589,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: col tratturo L'Aquila-Foggia;

Sud-Est: con proprietà degli stessi fratelli Folonari;

Sud-Ovest e *Nord-Ovest*: con Masselli Germani fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.800.244,15 ((diecimilioniottocentomiladuecentoquarantaquattro e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati ala ditta Folonari Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo rispettivamente per il 26,06%, del 24,56%, del 24,82% e del 24,56% espressi *in termini di reddito dominicale*, in comune di San Severo (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir.
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9984)					
Bastilla	133	15	—	Vigneto	1ª	6	33	96	8.875,51
Id.	133	16	—	Id.	1ª	4	22	81	5.919,34
					Totali	10	56	77	14.794,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: col tratturo L'Aquila-Foggia e con proprietà della stessa ditta.

Sud-Est e *Sud-Ovest*: con proprietà della stessa ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3707.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giannelli Elvira fu Vincenzo maritata Zuccaro, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprle 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giannelli Elvira fu Vincenzo maritata Zuccaro, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazioni fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giannelli Elvira fu Vincenzo maritata Zuccaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 33.76.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 8. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannelli Elvira fu Vincenzo maritata Zuccaro, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6418)					
Masseria Salmenta	27	1	—	Seminativo	3ª	33	76	84	9.792,83

Il terreno sopradescritto confina:
Est: con proprietà della stessa ditta;
Sud: con strada comunale Cesarea;
Ovest: con diversi quotisti.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.329.562,20 (tremilionitrecentoventinovemilacinquecentosessantadue e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3768.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giannelli Maria di Vincenzo maritata Del Prete, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giannelli Maria di Vincenzo maritata Del Prete, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'ir-

rigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giannelli Maria di Vincenzo maritata Del Prete, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di ettari 125.92.52, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 97.17.27, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 28.75.25.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 9. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannelli Maria di Vincenzo maritata Del Prete, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1188)					
Masseria Bellanova	31	1	—	Seminativo	3ª	12	42	50	3.603,25
Id.	31	2	—	Id.	5ª	37	78	15	3.022,52
Id.	31	3	—	Pascolo.	1ª	1	88	50	207,35
Id.	31	4	—	Fabbr. rur. (aia)	—	0	04	30	—
Id.	31	5	1	Porz. Fabbr. rur.	—	0	95	80	—
Id.	31	6	—	Seminativo	3ª	0	26	40	76,56
Id.	31	7	—	Uliveto	2ª	0	49	40	271,70
Id.	31	8	—	Pascolo cesp.	2ª	6	11	60	611,60
Id.	31	9	—	Seminativo	3ª	7	80	50	2.263,45
Id.	31	10	—	Pascolo.	1ª	10	05	40	1.105,94
Id.	31	11	—	Seminativo	3ª	7	23	70	2.098,73
Id.	31	12	—	Id.	3ª	5	97	80	1.733,62
Console	29	14	—	Id.	5ª	0	08	00	6,40
Id.	29	22	—	Pascolo.	2ª	0	20	00	14,00
Id.	29	24	—	Seminativo	5ª	0	17	04	13,63
Fichella	27	8	—	Id.	3ª	5	68	18	1.647,73
					Totali	97	17	27	16.676,48

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa Ditta:
Est: con proprietà Calignano Pasquale, Durante Vincenzo ed altri;
Sud: con proprietà F.lli Mazzotta di Vincenzo, Palangone Rocco ed altre;
Ovest: con proprietà della stessa Ditta ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.563.137,80 (cinquemilionicinquecentosessantatremilacentotrentasette e cent. ottanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannelli Maria di Vincenzo maritata Del Prete, in comune di Nardò (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1188)					
Fichella	27	8	—	Seminativo	3ª	28	75	25	8.338,23

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà della stessa ditta;
Sud: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà Giannetta Annunziata, Calignano Pasquale ed altre.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3709.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giuliani Nicola Maria di Giuseppe, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giuliani Nicola Maria di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciae per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuliani Nicola Maria di Giuseppe relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.77.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 10. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuliani Nicola Maria di Giuseppe, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5119)					
Sant'Antonio	103	14	—	Seminativo		6	65	92	2.863,46
Id.	103	15	—	Id.		2	12	00	911,60
				Totali		8	77	92	3.775,06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest: con la strada vicinale Costa di Borea-Pietra Montecorvino;
Sud-Ovest: col tratturo Celano-Foggia;
Sud-Est: con Romano Enrico fu Giandomenico ed altri.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 981.515,60 (novecentottantunmilacinquecentoquindici e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dellart. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3710.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni proprietà di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 53.53.70 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 12. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 5671)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Cipolla	48	11	—	Pascolo.	3ª	4	07	16	223,94

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con terreni di proprietà Paduli Francesco Paolo e fratelli;
Sud: con il torrente Gravina;
Est ed *Ovest*: con restante proprietà dello stesso.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 2615)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Serra Garramone	145	26	—	Pascolo.	4ª	17	29	41	466,94
Due Gravine.	145	22	—	Fabbr. rur.	—	0	18	11	—
Id.	145	24	a	Seminativo	4ª	6	39	10	1.278,20
Id.	145	24	d	Id.	4ª	0	32	00	64,00
Id.	145	39	m	Id.	5ª	0	68	00	91,80
Id.	145	30	m	Id.	4ª	0	00	07	0,14
					Totali	24	86	69	1.901,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col tratturello Matera-Miglionico e con proprietà di Di Pede Antonio, Carlucci Felice, Ettorre Giovanni, Ettorre Eustacchio, Sarre Eustacchio e con restante proprietà dello stesso;
Sud: con terreni di proprietà di Rondinone Giovanni e Nicoletti Eustacchio;
Ovest: con proprietà di Malvinni-Malvezzi Maria;
Est: con terreni di proprietà di Ridola Domenico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3ª CORPO (*Partita catastale n.* 2615)					
Due Gravine	145	28	a	Seminativo	5ª	0	88	54	119,53
Id.	145	27	f	Pascolo	3ª	2	39	30	131,61
Id.	145	30	a	Seminativo	4ª	13	38	40	2.676,80
Id.	145	39	a	Id.	5ª	5	71	40	771,39
				Totali		22	37	64	3.699,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con i terreni di proprietà di Vizziello Cosimo-Damiano, Coretti Bruno Maria, Nicoletti Emanuele, Rondinone Giovanni;
Sud: con i terreni di proprietà di Chico Giuseppe, Chico Francesco Paolo e Chico Eustacchio;
Sud-Ovest: con la strada vicinale di San Pietro;
Est: con proprietà di Scardillio Giuseppe e restante proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4º CORPO (*Partita catastale n.* 5737)					
Difesa Santa Lucia Bradano	147	3	—	Seminativo	3ª	0	93	69	299,81

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con terreni di Cuia Nunzia;
Sud: con terreni di proprietà di Taccordi Annunziata ed altri e Cardinali Maria ed altri;
Nord-Est: con i terreni di proprietà di Rizzi Michele;
Ovest: con la strada vicinale di Santa Lucia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5º CORPO (*Partita catastale n.* 5737)					
Difesa Santa Lucia Bradano	147	43	a	Seminativo	4ª	1	28	52	257,04

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest: con terreni di proprietà di Di Cuia Nunzia;
Sud-Est: con terreni di proprietà di Rizzi Michele e Ridola Adelina;
Nord-Est: con terreni di proprietà di Cardinale Maria e fratelli;
Sud-Ovest: con terreni di proprietà di Rizzi Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 76.139,60 (settantaseimilacentotrentanove e cent. 60) per il 1. Corpo; di L. 596.923,70 (cinquecentonovantaseimilanovecentoventitre e cent. 70) per il 2. Corpo; di L. 1.123.972,60 (unmilionecentoventitremilanovecentosettantadue e cent. 60) per il 3. Corpo; di L. 85.445,85 (ottantacinquemilaquattrocentoquarantacinque e cent. 85) per il 4. Corpo e di L. 77.112 (settantasettemilacentododici) per il 5. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	4	07	16	223,94
2° Corpo	24	86	69	1.901,08
3° Corpo	22	37	64	3.699,33
4° Corpo	0	93	69	299,81
5° Corpo	1	28	52	257,04
In complesso	53	53	70	6.381,20

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.959.593,75 (unmilionenovecentocinquantanovemilacinquecentonovantatre e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3711.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni proprietà di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune di Matera

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 142.85.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 13. — PALLA.

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2615)					
Cipolla S. Pietro	48	7	—	Pascolo.	4ª	7	68	55	207,51
Id.	48	12	—	Uliveto	3ª	6	30	06	1.890,18
Id.	48	13	—	Fabbr. rur.	—	0	00	68	—
Id.	48	14	—	Vigneto.	1ª	2	19	49	1.536,43
Id.	48	15	a	Seminativo	3ª	57	36	00	18.355,20
Id.	48	15	c	Id.	3ª	13	06	20	4.179,84
Id.	48	16	—	Pascolo.	3ª	2	93	04	161,17
Id.	48	17	—	Id.	2ª	17	84	56	1.249,19
Id.	48	18	—	Fabbr. rur.	—	0	67	29	—
Id.	48	19	—	Id.	—	0	98	45	—
Id.	48	20	—	Pascolo.	2ª	5	16	96	361,87
Id.	48	21	—	Seminativo	4ª	14	79	66	2.959,32
					Totali	129	00	94	30.900,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con tratturo comunale Matera-Irsina;

Ovest: con terreni di Padula Gregorio;

Sud: con strada comunale Matera-Madonna di Picciano;

Est: con Fosso di Chiatamura.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2615)					
Serra Pizzuto	133	9	—	Incolto prod.	u.	1	66	68	23,34
Id.	133	52	—	Seminativo	4ª	0	68	73	137,46
Serra Garramone	145	25	—	Id.	4ª	0	79	18	158,36
Id.	145	26	—	Pascolo.	4ª	10	70	00	288,90
					Totali	13	84	59	608,06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *Ovest*: con il tratturello Matera-Miglionico;

Sud: con restante zona del proprietario e con Di Pede Antonio, Laura Eustacchio, Carlucci Felice ed Ettorre Giovanni Eustacchio;

Est: con proprietà Ridola Domenico fu Gregorio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.078.130,90 (novemilionisettantottomilacentotrenta e cent. 90) per il 1. Corpo; di L. 199.707,90 (centonovantanovemilasettecentosette e cent. 90) per il 2. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	129	00	94	30.900,71
2° Corpo	13	84	59	608,06
In complesso	142	85	53	31.508,77

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.277.838,80 (novemilioniduecentosettantasettemilaottocentotrentotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3712.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 18.20.00 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Rpubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 11. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2615)									
Serra Garramone	145	26	—	Pascolo.	4ª	18	20	00	491,40

Il terreno sopradescritto confina:
Nord e *Sud*: con proprietà dello stesso;
Est: con Ridola Domenico;
Ovest: con Ettorre Eustacchio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 174.447,00 (centosettantaquattromilaquattrocentoquarantasette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3713.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune di Laterza (Taranto)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Giuseppe fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 56.27.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 14. PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuralongo Giuseppe fu Pietro, in comune di Laterza (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2209)					
Masseria Radogna	144	1	—	Pascolo cespugliato	2ª	56	22	56	5.060,30
Id.	144	11	—	Fabbr. rur.	—	0	04	79	—
					Totali	56	27	35	5.060,30

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la stessa proprietà Giuralongo Giuseppe fu Pietro;
Est: con il limite di confine tra il territorio dei comuni di Laterza e Castellaneta;
Sud-Est: con il limite di confine tra i territori dei comuni di Laterza e Castellaneta.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.391.582,50 (unmilionetrecentonovantunomilacinquecentottantadue e centesimi 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3714.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guarini Eleonora fu Giambattista, in comune di Santa Cesarea Terme (Lecce)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Guarini Carlo fu Giambattista e Guarini Eleonora fu Giambattista, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e

Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Guarini Eleonora fu Giambattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 33.38.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 18. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guarini Eleonora fu Giovambattista, in comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Monti Cacagnoli	4	52	—	Seminativo	3ª	1	4	90	364,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà delle sorelle Mangia, Nutricato Antonio;
Est: con proprietà Tamborrino Vincenzo fu Antonio;
Sud: con proprietà Panico Sarcinella Corradina di Salvatore;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Specchia Cristi	11	65	—	Seminativo	4ª	0	98	30	152,36

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Episcopo Vincenza in Sangiovanni;
Est: con proprietà fratelli e sorelle Cursaro fu Salvatore;
Sud: con strada comunale Malepasso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Mortille	12	38	—	Seminativo	4ª	0	91	50	141,83

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Episcopo Vincenza in Sangiovanni;
Sud-Est: con Tamborrino Vincenzo fu Antonio;
Ovest: con proprietà Tamborrino Vincenzo fu Antonio, Mangia Giuseppe e figli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Mortille	12	61	—	Seminativo	4ª	0	88	20	136,71

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con proprietà Circolone Gennaro fu Antonio;
Sud: con proprietà Mita Giovanni fu Giuseppe Antonio;
Ovest: con proprietà Circolone Gennaro fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
S. Giuseppe	13	147	—	Seminativo	3ª	1	36	80	342,00

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con strada comunale Cusciupiane di Lotto:
Sud: con proprietà Accogli Salvatore fu Antonio;
Ovest: con proprietà Circolone Gennaro fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
San Giuseppe	13	152	—	Seminativo	3ª	0	44	20	110,50
Cusciupiane	19	2	—	Id.	2ª	2	49	70	898,92
				Totali		2	93	90	1.009,42

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Circolano Gennaro fu Antonio;
Est: con proprietà Tamborrino Vincenzo fu Antonio e fratelli Nerola fu Salvatore;
Sud: con proprietà Curso Donato di Luigi e fratelli e sorelle De Santis fu Giovanni Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Madonna dell'Itri.	14	25	—	Seminativo	2ª	0	89	80	323,28

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Episcopo Vincenza in Sangiovanni;
Est: con proprietà Cursaro Vito di Vitantonio;
Sud: con proprietà Calora Leonardo fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Madonna dell'Itri.	55	106	—	Seminativo	4ª	1	56	50	242,57

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Spagnolo Carlo e Maria fu Vincenzo;
Sud: con proprietà Monteduro Luigi in Cursaro;
Ovest: con proprietà della Prebenda Parrocchiale di Minervino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Telegrafo	16	27	—	Seminativo	3ª	1	01	10	252,75
Id.	16	44	—	Id.	4ª	0	93	10	144,31
				Totali		1	94	20	397,06

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con strada comunale del Telegrafo;
Est: con proprietà Episcopo Luisa in Circolano;
Ovest: con proprietà Laggetta Teresa in Spagnolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Telegrafo	16	80	—	Seminativo	3ª	2	24	30	560,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Pino Antonia in De Rinaldis ed Attogli Mario;
Est: con proprietà Tamborrino Vincenzo e Creti Salvatore di Tommaso;
Ovest: con proprietà fratelli De Rinaldis fu Rosario e Bizzino Filomena di Rosario

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				11° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Madonna dell'Itri.	16	86	—	Seminativo	4ª	0	75	30	116,71

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Rizzo Tommaso fu Annibale;
Est: con proprietà Episcopo Vincenza in Sangiovanni;
Sud-Ovest: con proprietà sorella Ronzi fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				12° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Murge.	18	27	—	Seminativo	4ª	2	50	00	387,50

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale Orlandi;
Est: con proprietà coniugi Ciulli Arenti Cirino fu Francesco e figli;
Sud ed *Ovest*: con proprietà Martella Giuseppe fu Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				13° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Telegrafo	21	17	—	Seminativo	4ª	1	23	10	190,81
Foreste	21	19	—	Id.	4ª	0	99	30	153,91
				Totali		2	22	40	344,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Miggiano Antonio fu Donato e Marito Augusto fu Michele;
Ovest: con strada comunale Maltefana;
Sud: con proprietà di Guariti Eleonora.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				14° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Foresta	21	49	—	Seminativo	4ª	0	78	90	122,30

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Martella Giuseppe fu Salvatore;
Est; con proprietà Cursaro Maria fu Luigi;
Sud-Ovest: con strada comunale vecchia S. Cesarea;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				15° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Telegrafo	22	13	—	Seminativo	4ª	0	94	10	145,86

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Miggiano Francesco e Prebenda Parrocchiale di Casamassella;
Est: con proprietà di Guarini Eleonora;
Sud: con proprietà Creti Giuseppe e Prebenda Parrocchiale di Cerfignano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				16° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Gallipoline	31	13	—	Seminativo	4ª	1	93	70	323,23
Id.	31	14	—	Id.	4ª	1	78	40	276,52
				Totali		3	72	10	576,75

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Panico Corradino e Miggiano Antonio;
Est: con proprietà Episcopo Vincenza di Sangiovanni;
Sud: con proprietà Demanio dello Stato ed Episcopo Vincenza.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				17° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Mazzolli	31	2	—	Seminativo	4ª	4	85	10	751,90

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Episcopo Damiano fratelli e sorelle Cursaro e strada comunale Mastefano;
Sud: con proprietà Casciano Concepita di Vito;
Ovest: con proprietà di Guarini Eleonora.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				18° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Madonna dell'Itri.	20	25	—	Seminativo	4ª	0	44	90	69,60

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Rizzo Tommaso fu Annibale;
Est: con proprietà Rizzo Tommaso fu Annibale;
Sud: con proprietà Accogli Luigi fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				19° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Gallipolina.	20	29	—	Seminativo	4ª	0	61	80	95,79

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dei germani Murciano fu Giuseppe;
Est: con proprietà Prebenda Parrocchiale di Rutigliano;
Sud: con proprietà Calora Immacolata fu Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				20° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Padule	1	35	—	Uliveto	3ª	0	67	80	223,74

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada comunale Cocumola-Uggiano la Chiesa;
Est: con proprietà Rizzo Tommaso fu Annibale;
Sud: con strada comunale Padule.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				21° CORPO (*Partita catastale n.* 1979)					
Vigne Nuove.	3	5	—	Seminativo	1ª	0	66	30	348,08

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada comunale Cocumola-Uggiano la Chiesa;
Sud: con proprietà Chiatante Ennio fu Nicola;
Ovest: con proprietà Accoto Abbondanza in Caroppo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 125.838,75 (centoventicinquemilaottocentotrentotto e cent. settantacinque) per il 1. Corpo; di L. 53.326 (cinquantatremilatrecentoventisei) per il 2. Corpo; di L. 49.640,50 (quarantanovemilaseicentoquaranta e cent. 50) per il 3. Corpo; di L. 47.848,50 (quarantasettemilaottocentoquarantotto e cent. 50) per il 4. Corpo; di L. 117.990 (centodiciassettemilanovecentonovanta) per il 5. Corpo; di L. 343.755,30 (trecentoquarantatremilasettecentocinquantacinque e cent. 30) per il 6. Corpo; di L. 109.915,20 (centonovemilanovecentoquindici e cent. 20) per il 7. Corpo; di L. 84.899,50 (ottantaquattromilaottocentonovantanove e cent. 50) per l'8. Corpo; di L. 137.707,25 (centotrentasettemilasettecentosette e cent. 25) per il 9. Corpo; di L. 193.458,75 (centonovantatremilaquattrocentocinquantotto e cent. 75) per il 10. Corpo; di L. 40.848,50 (quarantamilaottocentoquarantotto e cent. 50) per l'11. Corpo; di L. 135.625 (centotrentacinquemilaseicentoventicinque) per il 12. Corpo; di L. 120.652 (centoventimilaseicentocinquantadue) per il 13. Corpo; di L. 42.805 (quarantaduemilaottocentocinque) per il 14. Corpo; di L. 51.051 (cinquantunomilacinquantuno) per il 15. Corpo; di lire 201.862,50 (duecentounmilaottocentosessantadue e cent. 50) per il 16. Corpo; di L. 263.165 (duecentosessantatremilacentosessantacinque) per il 17. Corpo; di L. 24.360 (ventiquattromilatrecentosessanta) per il 18. Corpo; di L. 33.526,50 (trentatremilacinquecentoventisei e cent. 50) per il 19. Corpo; di L. 89.496 (ottantanovemilaquattrocentonovantasei) per il 20. Corpo; di L. 114.866,40 (centoquattordicimilaottocentosessantasei e cent. 40) per il 21. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º Corpo	1	45	90	364,75
2º Corpo	0	98	30	152,36
3º Corpo	0	91	50	141,83
4º Corpo	0	88	20	136,71
5º Corpo	1	36	80	342,00
6º Corpo	2	93	90	1.009,42
7º Corpo	0	89	80	323,28
8º Corpo	1	56	50	242,57
9º Corpo	1	94	20	397,06
10º Corpo	2	24	30	560,75
11º Corpo	0	75	30	116,71
12º Corpo	2	50	00	387,50
13º Corpo	2	22	40	344,72
14º Corpo	0	78	90	122,30
15º Corpo	0	94	10	145,86
16º Corpo	3	72	10	576,75
17º Corpo	4	85	10	751,90
18º Corpo	0	44	90	69,60
19º Corpo	0	61	80	95,79
20º Corpo	0	67	80	223,74
21º Corpo	0	66	30	348,08
In complesso	33	38	10	6.853,68

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.382.637,65 (*duemilionitrecentottantaduemilaseicentotrentasette* e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3715**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guarini Carlo fu Giovanbattista, in comune di Torchiarolo (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guarini Carlo fu Giovanbattista, per i terreni ricadenti nel comune di Torchiarolo (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guarini Carlo fu Giovanbattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torchiarolo (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 124.82.74, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 78.68.03, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 46.14.71.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 16. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

**Elenco dei terreni intestati alla ditta Guarini Carlo fu Giovanbattista in comune di Torchiarolo (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà all'Ente per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 mag-
fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
gio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.**

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2513)					
Pietro Piccolo	4	5	—	Vigneto.	3ª	2	30	48	3.457,23
Id.	4	163	—	Id.	3ª	6	89	97	10.349,55
Id.	4	4	—	Id.	3ª	30	47	86	45.717,90
Id.	4	1	—	Id.	3ª	34	24	11	51.361,65
Id.	4	162	—	Seminativo	2ª	3	84	00	998,40
Id.	4	2	—	Fabbr. rur.	—	0	29	40	—
Id.	4	3	—	Aia unita al n. 2	—	0	62	21	—
				Totali		78	68	03	111.884,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Demanio dello Stato;

Est: con proprietà della ditta Gravili Salvatore di Vincenzo e Tommasi Salvatore fu Vincenzo e proprietà dello stesso;

Sud: con strada comunale Camporetto-Torchiarolo-Cerano e proprietà della ditta Giordano Angelo fu Antonio;

Ovest: con agro del comune di San Pietro Vernotico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 36.936.936,90 (trentaseimilioninovecentotrentaseimilanovecentotrentasei e centesimi novanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dellart. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guarini Carlo fu Giovanbattista in comune di Torchiarolo (provincia di Brindisi), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 2513)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Mazzarella Grande	5	17	—	Inc. pr.	un.	0	01	32	0,11
Id.	5	18	—	Uliveto	2ª	0	05	10	23,97
Id.	5	19	—	Id.	2ª	0	36	61	172,07
Id.	5	20	—	Id.	1ª	7	53	89	5.277,23
Id.	5	22	—	Id.	1ª	1	50	97	1.056,79
Id.	5	23	—	Id.	1ª	6	98	76	4.891,32
				Totali		16	46	65	11.421,49

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Giordano Salvatore fu Angelo e Invidia Pantaleo Rosaria;
Est: con il Canale Pilella;
Sud: con il canale Pilella e con proprietà Tamborrino-Frisari Laura di Vincenzo;
Ovest: con la strada comunale Pagliarella

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 2513)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pietro Piccolo	4	6	—	Vigneto.	3ª	20	52	50	30.787,50
Id.	4	5	—	Id.	3ª	9	15	56	13.733,37
				Totali		29	68	06	44.520,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Demanio dello Stato;
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con il limite del comune di San Pietro Vernotico;

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	16	46	65	11.421,49
2° Corpo	29	68	06	44.520,87
In complesso	46	14	71	55.942,36

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3716.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guarini Eleonora fu Giovanbattista, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guarini Eleonora fu Giovanbattista, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articol 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guarini Eleonora fu Giovanbattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 54.08.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 17 PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guarini Eleonora fu Giovanbattista in comune di Lecce (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n. 7328*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Aia o Gelso	215	26	—	Seminativo	2ª	5	70	70	1.997,45
Noci	215	27	—	Id.	2ª	1	17	68	411,88
Cisterna	215	28	—	Id.	3ª	2	98	48	805,90
Id.	215	29	—	Fabbr. rur.	—	0	11	88	—
Sette l'acquari	215	30		Ficheto.	2ª	0	08	62	34,48
Id.	215	31	—	Seminativo	2ª	0	14	10	49,35
Id.	215	32	—	Id.	3ª	2	94	96	796,39
Rongola	215	33	—	Id.	3ª	2	31	83	625,94
Pero	215	34	—	Id.	3ª	2	89	74	782,30
Id.	215	35	—	Id.	3ª	3	45	42	932,63
Id.	215	36	—	Id.	3ª	2	25	27	608,23
					Totali	24	08	68	7.044,55

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Sant'Elia e con la distilleria Palmarini;
Sud: con proprietà del sig. Personè Carlo fu Giacinto e fratelli De Pandis fu Alessandro;
Est: con proprietà fratelli De Pandis fu Alessandro;
Ovest: con proprietà Paladini Isabella fu Marco e proprietà sorelle Villani fu Luigi.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 7330)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Sant' Angelo	89	8	—	Seminativo	4ª	4	92	96	862,68
Id.	89	9	—	Id.	4ª	3	75	29	656,76
Id.	89	10	—	Id.	4ª	8	49	45	1.486,54
Id.	89	34	—	Id.	4ª	8	94	05	1.564,59
Id.	89	35	—	Id.	4ª	3	87	68	678,44
				Totali		29	99	43	5.249,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *Est*: con proprietà Pedio Concetta fu Giuseppe;
Sud: con il limite di confine del comune di Surbo e con proprietà Rollo Maria fu Oronzo;
Ovest: con strada vicinale Sant'Angelo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.417.903,95 (duemilioniquattrocentodiciasettemilanovecentotre e cent. 95) per il 1. Corpo e di L. 1.837.153.50 (unmilioneottocentotrentasettemilacentocinquantatre e cent. 50) per il 2. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	24	08	68	7.044,55
2° Corpo	29	99	43	5.249,01
In complesso	54	08	11	12.293,56

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.255.057,45 (quattromilioniduecentocinquantacinquemilacinquantasette e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3717.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guarini Eleonora fu Giovanbattista, in comune di Santa Cesarea Terme (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Guarini Eleonora fu Giovanbattista, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Guarini Eleonora fu Giovanbattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 32.30.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 15. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guarini Eleonora fu Giovanbattista in comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Monti Cacagnoli	4	43	—	Seminativo	4ª	1	11	50	172,85

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con proprietà Murciano Esterina di Giuseppe;
Sud: con proprietà Urso Concettina fu Salvatore;
Ovest: con proprietà fratelli Mangia fu Carmelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Monti Cacagnoli	4	59	—	Seminativo	4ª	1	02	00	158,10

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Urso Concettina fu Salvatore;
Est: con proprietà fratelli De Rinaldis e Virrino Filomena:
Sud: con proprietà Montedur0 Lucia fu Carmelo in Cursano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 1978)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Arche	9	29	—	Seminativo	3ª	0	89	00	222,50

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà germani Spagnolo fu Salvatore e Villani Ubaldo fu Giuseppe;
Est: con proprietà Cursano Vincenzo fu Santo;
Sud: con proprietà Romano Maria fu Vincenzo;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 1978)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Macchie	12	42	—	Seminativo	4ª	1	39	00	215,45
Id.	12	7	—	Id.	4ª	0	64	20	99,51
Id.	12	22	—	Id.	4ª	1	65	90	275,15
				Totali		3	69	10	590,11

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Tamborino Vincenzo fu Antonio;
Est: con strada comunale Terra Rossa;
Sud: con proprietà Miggiani Francesco fu Fedele e germani Mangia fu Salvatore;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 1978)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Monti Saurussi	13	26	—	Fabbr. rur.	—	0	00	65	—
Id.	13	27	—	Seminativo	3ª	0	53	50	133,75
Id.	13	28	—	Fabbr. rur.	—	0	3	60	—
Id.	13	29	—	Seminativo	3ª	2	28	80	572,00
				Totali		2	86	55	705,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Tamborino Vincenzo fu Antonio e Frisari Domenico;
Est: con proprietà Urso Leo Francesco fu Giuseppe e coniugi Leomanni-Casciaro;
Sud: con proprietà fratelli De Vito fu Nicola e feudo di Minervino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Pilaturi	15	62	—	Seminativo	3ª	2	21	60	554,00
Id.	15	93	—	Id.	4ª	0	86	80	134,50
				Totali		3	08	40	688,54

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della Prebenda Parrocchiale di Carfignano e Cursano Zaccaria fu Salvatore;
Est: con proprietà Maggio Giuseppe, Michele Michelina ed Episcopo Luisa.
Ovest: con proprietà fratelli e sorelle Bleve fu Salvatore e fratelli sorelle Bleve fu Raffaele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Telegrafo	16	20	—	Seminativo	3ª	0	84	70	211 75

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada comunale del Telegrafo;
Est: con proprietà Episcopo Luisa in Circolone;
Ovest: con proprietà Laggetta Teresa in Spagnolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Telegrafo	21	28	—	Seminativo	4ª	0	86	10	133,46

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Guarini Carlo;
Ovest: con strada comunale Mastefana;
Sud: con proprietà Circolone Gennaro fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Telegrafo	21	33	—	Seminativo	4ª	1	20	40	186,62

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e *Sud*: con proprietà Tamborino Vincenzo fu Antonio;
Ovest: con proprietà della Prebenda Parrocchiale di Cocumola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Foreste	21	42	—	Seminativo	4ª	2	70	70	419,58

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Miggiano Rocco e germani Miggiani fu Salvatore;
Est: con proprietà Urso Donato e Circolone Gennaro fu Antonio;
Sud ed *Ovest*: con strada comunale vecchia di Santa Cesarea.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				11° Corpo (*Partita catastale n.* 1978)					
Telegrafo	22	7	—	Seminativo	4ª	0	62	90	97,50

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Boccadamo Angelo fu Salvatore;
Est: con proprietà Casciaro Salvatore e De Rinaldis Angelo:
Ovest: con proprietà Miggiano Giuseppe fu Donato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				12° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Telegrafo	22	9	—	Seminativo	4ª	1	33	60	207,08

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada comunale Malepasso;
Est: con proprietà Pagliara Salvatore fu Vincenzo;
Ovest: con proprietà Casciaro Salvatore e De Rinaldis Angela fu Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				13° CORPO (*Partita catastale n.* 1978)					
Telegrafo	22	14	—	Seminativo	4ª	1	23	60	191,58
Id.	22	24	—	Id.	4ª	3	89	00	602,95
					Totali	5	12	60	794,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Miggiani Francesco e Prebenda Parrocchiale di Casa Massella;
Est: con proprietà di Episcopo Vincenzo in Sangiovanni.
Sud: con proprietà Creti Giuseppe e Prebenda Parrocchiale di Cerfignano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

14° CORPO

(*Partita catastale n.* 1978)

Mazzolli	21	4	—	Seminativo	4ª	2	30	90	357,89
Id.	21	7	—	Id.	4ª	1	22	80	190,34
Id.	21	21	—	Id.	4ª	0	70	10	108,66
Id.	21	22	—	Id.	5ª	1	49	00	89,40
				Totali		5	72	80	746,29

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Episcopo Damiano e germani Cursano e strada comunale Mastepano;
Sud: con proprietà Casciano Concepita di Vito;
Ovest: con strada comunale vecchia di Santa Cesarea.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

15° CORPO

(*Partita catastale n.* 1978)

Specchia Cristi	11	60	—	Seminativo	4ª	0	48	30	74,86

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Vita Giuseppa fu Nicola;
Est ed *Ovest:* con proprietà di Episcopo Vincenza in Sangiovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

16° CORPO

(*Partita catastale n.* 1978)

Via Costantinopoli	10	57	—	Orto	2ª	0	10	20	117,30
Masseria S. Nicola	10	61	—	Fabbr. rur.	—	0	07	60	
				Totali		0	17	80	117,30

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dei fratelli Spagnolo fu Vito;
Est: con proprietà Episcopo Vincenza in Sangiovanni;
Ovest: con proprietà Panico-Sarcinella-Corradino di Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

17° CORPO

(*Partita catastale n.* 1978)

Moti Aperti	13	17	—	Orto	2°	0	54	20	623,30

Il sopradescritto terreno confina :

Nord: con proprietà dei fratelli Spagnolo fu Primaldo;
Sud-Est: con strada comunale Paluscella;
Ovest: con proprietà dei fratelli Spagnolo fu Primaldo e Rizzo Tommaso fu Annibale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 60.490,50 (sessantamilaquattrocentonovanta e cent. 50) per il 1. Corpo; di L. 55.335 (cinquantacinquemilatrecentotrentacinque) per il 2. Corpo; di L. 76.762,50 (settantaseimilasettecentosessantadue e cent. 50 per il 3. Corpo; di L. 206.538,50 (duecentoseimilacinquecentotrentotto e cent. 50) per il 4. Corpo; di L. 243.483,75 (duecentoquarantatremilaquattrocentottantatre e cent. 75) per il 5. Corpo; di L. 238.219 (duecentotrentottomiladuecentodiciannove) per il 6. Corpo; di L. 73.053,75 (settantatremilacinquantatre e cent. 75) per il 7. Corpo; di L. 46.711 (quarantaseimilasettecentoundici) per l'8. Corpo; di L. 65.317 (sessantacinquemilatrecentodiciassette) per il 9. Corpo; di L. 146.853 (centoquarantaseimilaottocentocinquantatre) per il 10. Corpo; di L. 34.125 (trentaquattromilacentoventicinque) per l'11. Corpo; di L. 72.478 (settantaduemilaquattrocentosettantotto) per il 12. Corpo; di L. 278.085,50 (duecentosettantottomilaottantacinque e cent. 50) per il 13. Corpo; di L. 261.648,50 (duecentosessantunmilaseicentoquarantotto e cent. 50) per il 14. Corpo; di L. 26.201 (ventiseimiladuecentouno) per il 15. Corpo; di L. 34.603,50 (trentaquattromilaseicentotre e cent. 50) per il 16. Corpo e di L. 183.873,50 (centottantatremilaottocentosettantatre e cent. 50) per il 17. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	1	11	50	172,83
2° Corpo	1	02	00	158,10
3° Corpo	0	89	00	222,50
4° Corpo	3	69	10	590,11
5° Corpo	2	86	55	705,75
6° Corpo	3	08	40	688,54
7° Corpo	0	84	70	211,75
8° Corpo	0	86	10	183,46
9° Corpo	1	20	40	186,62
10° Corpo	2	70	70	419,58
11° Corpo	0	62	90	97,50
12° Corpo	1	33	60	207,08
13° Corpo	5	12	60	794,53
14° Corpo	5	72	80	746,29
15° Corpo	0	48	30	74,86
16° Corpo	0	17	80	117,30
17° Corpo	0	54	20	623,30
In complesso	32	30	65	6.150,10

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.103.779 (duemilionicentotremilasettecentosettantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3718**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni, in comune di Bitonto (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Jatta Filippo, fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Jatta Filippo, fu Giovanni, relativo ai terreni ricedenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari), per una superficie di ettari 19.41.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni ricadenti nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 19. PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Jatta Filippo fu Giovanni in comune di Bitonto (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5902)					
Mascialetto	144	2	—	Vigneto.	1ª	3	93	61	5.510,54
Id.	144	12	—	Seminativo	1ª	3	78	80	1.988,70
				Totali		7	72	41	7.499,24

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà dello stesso e limite intercomunale Ruvo-Bitonto;
Est: con la strada vicinale per Ruvo;
Ovest: con la proprietà di Jatta Fortunata fu Giuseppe;
Sud: con la strada comunale per Ruvo e con la proprietà di Jatta Fortunata fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5902)					
Pezza del Castello	143	24	—	Vigneto.	3ª	2	58	20	2.259,25
Id.	143	25	—	Id.	1ª	9	11	08	12.775,19
				Totali		11	69	28	15.014,44

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Jatta Giovanni fu Giuseppe (limite intercomunale Ruvo-Bitonto;
Est: con una strada poderale;
Ovest: con la proprietà dello stesso:
Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.353.149,40 (duemilionitrecentocinquantatremilacentoquarantanove e cent. 40) per il 1. Corpo e di L. 5.052.429,90 (cinquemilionicinquantaduemilaquattrocentoventinove e cent. 90) per il 2. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	7	72	41	7.499,24
2° Corpo	11	69	28	15.014,44
In complesso	19	41	69	22.513,68

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.405.579,30 (settemilioniquattrocentocinquemilacinquecentosettantanove e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3719.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni, in comune di Ruvo (Bari)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Jatta Filippo, fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di espoprio, cosituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo.

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Jatta Filippo, fu Giovanni relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari), per una superficie di ettari 27.53.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 20. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Jatta Filippo fu Giovanni, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4042)					
Mattine	110	84	—	Vigneto.	2ª	19	12	59	16.735,16
Id.	110	74	—	Seminativo arb.	2ª	2	22	40	1.612,40
Id.	110	161	—	Vigneto.	2ª	4	26	89	3.735,29
					Totali	25	61	88	22.082,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con una strada privata parificata di proprietà degli eredi Iatta;
Est: con la strada comunale Altamura-Ruvo;
Ovest: con la proprietà di Jatta Giovanni fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà dello stesso (limite intercomunale Ruvo-Bitonto).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4042)					
Mattine	110	64	—	Vigneto.	2ª	1	91	99	1.679,91

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Jatta Giovanni fu Giuseppe;
Est: con la proprietà dello stesso (limite intercomunale Ruvo-Bitonto);
Ovest: con la proprietà di Jatta Giovanni fu Giuseppe;
Sud: con una strada privata parificata di proprietà degli eredi Iatta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.497.653,25 (settemilioniquattrocentonovantasettemilaseicentocinquantatre e cent. 25) per il 1. Corpo e di L. 379.568,95 (trecentosettantanovemilacinquecentosessantotto e cent. 95) per il 2. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	25	61	88	22.082,85
2° Corpo	1	91	99	1.679,91
In complesso	27	53	87	23.762,76

L'indennità totale di espropriazione è di L. 8.077.222,20 (ottomilionisettantasettemiladuecentoventidue e cent. 20), salvo determinazione definitva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 941.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3720.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Rosalba di Pietro maritata Petruzzelli, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Rosalba di Pietro maritata Petruzzelli, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 otobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 otobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Rosalba di Pietro maritata Petruzzelli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di ettari 8.62.82, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.62.82.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 21. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei tererni intestati alla ditta Lacava Rosalba di Pietro, in comune di Pisticci (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2204)									
Incoronata	39	2	a	Seminativo	2ª	8	62	82	3.106,15

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest: con la restante proprietà della ditta;
Sud: con la strada vicinale Incoronata;
Est: con la stessa proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3721.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loiacono Beniamino fu Michele, in comune di Corato (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loiacono Beniamino fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, cosituenti il terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loiacono Beniamino fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari), per una superficie di ettari 22.76.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 22. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Loiacono Beniamino fu Michele, in comune di Corato (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10443)					
Piede Piccolo	98	67	—	Pascolo.	3ª	17	62	47	493,49
Id.	98	69	—	Id.	2ª	1	74	40	104,64
Id.	98	29	—	Seminativo	3ª	2	06	16	340,16
Id.	98	33	—	Pascolo.	2ª	0	63	57	38,14
Id.	98	34	—	Seminativo	3ª	0	69	48	114,64
				Totali		22	76	08	1.091,07

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Piede Piccolo;
Est: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà di Garofalo Lucia fu Vincenzo, di Sassi Paolo e Corrado fu Cataldo;
Ovest: con la strada vicinale Torre di Neglie.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 319.071,20 (trecentodiciannovemilasettantuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3722.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giulia di Antonio, in comune di Matera

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giulia di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giulia di Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 20.60.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 23. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giulia di Antonio, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 14575*)					
Masseria Volpe.	14	147	—	Seminativo	4ª	5	04	00	1.008,00
Fontana di Vito	14	2	—	Id.	3ª	15	56	38	4.980,41
				Totali		20	60	38	5.988,41

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con i terreni della stessa proprietà;
Sud: con proprietà Lorusso Giovanni di Antonio;
Est: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con Volpe Immacolata e Felicetta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.721.816,85 (unmilionesettecentoventunmilaottocentosedici e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3723**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Luciano Nicola fu Nicola, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Luciano Nicola fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimeno di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2564, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Luciano Nicola fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 29.06.23, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 19.19.94, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.86.29.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 24. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luciano Nicola fu Nicola, in comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7175)					
Colle delle Mandorle	25	15	—	Seminativo par.ort.	2ª	2	95	50	1.063,80
Id.	25	45		Id.	2ª	14	22	14	6.826,25
Id.	25	46	—	Fabbr. rur.	—	0	20	90	—
Id.	25	48	—	Canneto	2ª	0	02	50	14,00
Id.	25	36	a	Vigneto	3ª	0	20	10	80,40
Id.	25	37	—	Olivetato	2ª	1	38	70	804,46
Id.	25	36	b	Seminatorio	1ª	0	20	10	72,36
				Totali		19	19	94	8 861,27

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale San Biase e strada comunale San Salvo-Vasto;
Est: con proprietà di Palma Salvatore di Nicola, Di Gregorio Antonio fu Nicola;
Sud: con proprietà di Travallino Antonio fu Croce;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.832.779,85 (duemilioniottocentotrentaduemilasettecentosettantanove e cent 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luciano Nicola fu Nicola, in comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per a riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7175)					
San Biase	20	79	—	Sem. par. orto.	2ª	5	54	10	2.659,68
Id.	20	78	—	Vigneto	3ª	0	53	90	215,60
Id.	20	61	—	Seminativo	1ª	2	17	03	781,29
Colle delle Mandorle	25	45	p	Sem. par. orto	2ª	1	61	26	774,07
				Totali		9	86	29	4.430,64

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Biase.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3724**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mancone Gennaro fu Alfonso, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mancone Gennaro fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mancone Gennaro fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.51.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 25. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mancone Gennaro fu Alfonso, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2006)									
Mass. Pezza Grande.	28	5	g	Seminativo	3ª	5	18	80	1.919,56
Id.	28	5	a	Seminativo	3ª	3	33	02	1.032,37
					Totali	8	51	82	2.951,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà e con Rampino Gelsomino ed altri;

Est: con Fredella Elsa di Rocco;

Sud: con la stessa proprietà, Cartesiano Antonio ed altri:
Ovest: con Lannella Grazia fu Vito.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 797.021,10 (settecentonovantasettemilaventuno e cent. 10) salvo determinazione definitva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3725.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, in comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952 n. 339; e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di San Giacomo degli Schiavoni (provincia di Campobasso);

Viste le deliberazioni 9 settembre 1952, n. 2592 e n. 2593; della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giacomo degli Schiavoni (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 0.25.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 26. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marcantonio Ireneo fu Camillo per 1/2 e Marcantonio Camillo fu Nicola, per 1/2, in comune di San Giacomo degli Schiavoni (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Ponticelli	4	56	—	Seminatorio parificato vigneto	3ª	0	25	30	91,08

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-Ovest e *Sud*: con proprietà Graziani Luigi ed Achille;

Est: con il Vallone Ponticelli;

Il terreno sopradescritto non è riportato nell'antico catasto vigente.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 30.056,40 (trentamilacinquantasei e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3726.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso);

Viste le deliberazioni 9 settembre 1952, n. 2592 e n. 2593 della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 8.43.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 27. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marcantonio Ireneo fu Camillo per 1/2 e Marcantonio Camillo fu Nicola per 1/2, in comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2813)					
Cigno	26	4	—	Seminativo	2ª	8	43	60	3.374,40

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con proprietà Bassi Rosina;
Est: con la strada nazionale Sannitica;
Sud: con proprietà Pucchetti Giovanni;
Ovest: con Vallone del Cavaliere.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.096.680 (unmilionenovantaseimilaseicentottanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3727.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni proprietà di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, in comune di Termoli (Campobasso)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente pre lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Termoli (provincia di Campobasso);
Viste le deliberazioni 9 settembre 1952, n. 2592 e 2593, della Commissione Censuaria Centrale;
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviiluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel co-

mune di Termoli (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 24.60.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 28. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marcantonio Ireneo fu Camillo per 1/2 e Marcantonio Camillo fu Nicola per 1/2, in comune di Termoli (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3744-4487)					
Sinarca-Carlone	18	33	—	Semin. parif. orto	3ª	2	19	70	966,68
Id.	19	6	—	Pascolo parif. seminatorio	3ª	0	10	70	8,56
					Totali	2	30	40	975,24

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada nazionale Adriatica n. 16;
Est: con proprietà Capece Achille;
Sud: con il torrente Sinarca;
Ovest: con proprietà De Vincenzo M. e Giuseppe;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3744-4487)					
Airino	21	34	—	Semin. parif. orto	3ª	0	13	50	59,40
Id.	21	35	—	Oliveto vigneto parif. oliveto	2ª	0	37	20	223,20
Id.	21	36	—	Fabbr. rurale	—	0	03	60	—
Id.	21	37	—	Semin. arb. parif. oliveto	2ª	1	14	60	687,60
					Totali	1	68	90	970,20

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Di Cancio Nicola;
Est: con la strada comunale Ponticelli;
Sud: con la strada comunale Ponticelli;
Ovest: con proprietà di Di Cancio Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 3744-4487)					
Ponticelli	33	131		Seminatorio	1ª	0	29	70	95,04
Id.	33	132		Pascolo parif. seminatorio	3ª	0	16	00	12,80
Id.	33	133	—	Boscoso	2ª	0	72	90	32,08
Id.	33	134		Seminatorio	1ª	0	05	20	16,64
Id.	33	135	—	Id.	2ª	1	30	00	234,00
Id.	33	136	—	Oliveto vign. parif. oliveto	3ª	0	18	10	72,40
Id.	33	138	—	Seminatorio	1ª	1	39	90	447,68
Id.	33	139	—	Fabbr. rurale	—	0	07	90	—
Id.	33	140	—	Semin. arb. parif. oliveto	3ª	1	19	60	478,40
Id.	33	141	—	Seminatorio	2ª	1	01	50	182,70
Id.	33	10		Incolto prod. parif. pascolo.	2ª	0	04	80	1,73
Id.	33	11	-	Semin. arb. parif. oliveto	3ª	0	18	90	75,60
					Totali	6	64	50	1.649,07

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Antonelli Costanzo ed altri.
Est: con strada vicinale San Rocco.
Sud: con proprietà Conte Andrea e Capone Giuseppe.
Ovest: con Vallone Ponticelli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 3744-4487)					
Ponticelli	34	26		Incolto produttivo	2ª	0	06	30	2,27
Id.	34	28	—	Seminatorio	2ª	1	10	30	198,54
Id.	34	29	—	Fabbr. rurale	—	0	06	60	—
Id.	34	30	—	Seminatorio	1ª	3	40	80	1.090,56
Id.	34	27	—	Semin. arb. parif. oliveto	3ª	0	29	60	118,40
Id.	34	32	—	Seminatorio	2ª	0	51	30	92,34
Id.	34	31	—	Pascolo parif. seminatorio	3ª	0	17	50	14,00
Id.	34	38	—	Pascolo parif. seminatorio	3ª	0	34	20	27,36
Id.	34	39	—	Seminatorio	1ª	4	54	50	1.454,40
Id.	34	40	—	Pascolo parif. incolto pascolo	1ª	0	05	70	2,74
Id.	34	41	—	Semin. arb. parif. oliveto	3ª	0	26	70	106,80
Id.	34	42	—	Pascolo parif. incolto pascolo	1ª	0	12	40	5,95
Id.	34	126	—	Fabbr. rurale	—	0	08	80	—
Id.	34	127		Frutteto parif. oliveto	3ª	0	05	00	20.00
					Totali	11	09	70	3.133,36

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Pietropaolo Giacomo;
Est: con proprietà Travaglieri Celeste;
Sud: con proprietà Salerno Giovanni;
Ovest: con Sciarretta Giustiniano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 4486)					
Ponticelli	39	43	—	Semin. arb. parif. oliveto	3ª	2	64	40	1.057,60
Id.	39	44	—	Boscoso	2ª	0	22	50	9,90
				Totali		2	86	90	1 067,50

I terreni sopradescritti confinano:
Est: con Vallone Passo San Rocco;
Sud: con proprietà Mastromonaco Elisa:
Ovest: con strada vicinale Passo San Rocco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 312.248 (trecentododicimiladuecentoquarantotto) per il 1. Corpo; di L. 342.342 (trecentoquarantaduemilatrecentoquarantadue) per il 2. Corpo; di L. 587.177,75 (cinquecentottantasettemilacentosettantasette e cent. 75) per il 3. Corpo; di L. 1.064.656,20 (unmilionesessantaquattromilaseicentocinquantasei e centesimi 20) per il 4. Corpo e di L. 395.965 (trecentonovantacinquemilanovecentosessantacinque) per il 5. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	30	40	975,24
2° Corpo	1	18	90	970,20
3° Corpo	6	64	50	1.649,07
4° Corpo	11	09	70	3.133,36
5° Corpo	2	86	90	1 067,50
In complesso	24	60	40	7 795,37

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.702.388,95 (duemilionisettecentoduemilatrecentottantotto e centesimi 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3728.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Giovanni, Vincenzo, Ciro, Raffaello, Luigi, Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente pre lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Masselli Giovanni, Vincenzo, Ciro, Raffaello, Luigi, Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti

di Masselli Giovanni, Vincenzo, Ciro, Raffaello, Luigi, Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 728.04.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 29. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masselli Ciro, Giovanni, Vincenzo, Raffaello e Luigi fu Antonio per la quota del 74,14 per cento e Masselli Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio per la quota del 25,86 per cento in termini di reddito dominicale in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 9967)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
San Salvatore	149	47	—	Seminativo	2ª	179	35	22	77.121,45
Id.	149	48	—	Fabbr. rurale	—	0	20	47	—
Id.	149	53	—	Seminativo	2ª	15	85	37	6.817,09
Id.	149	34	—	Id.	3ª	15	73	55	4.878,00
Id.	149	40	—	Id.	2ª	1	70	81	734,48
Id.	149	8	—	Pascolo cesp.	2ª	11	40	70	1.882,15
Colavecchia	148	2	—	Seminativo	3ª	108	95	88	33.777,23
Id.	148	3	—	Pascolo	2ª	2	76	06	496,91
Id.	148	10	—	Id.	2ª	11	69	90	2.105,82
Id.	148	5	—	Id.	2ª	17	89	38	3.220,88
Id.	148	4	—	Fabbr. rurale	—	0	84	07	—
Id.	148	8	—	Pascolo cesp.	2ª	14	13	90	2.332,93
Id.	148	9	—	Seminativo	2ª	15	99	27	6.876,86
Id.	148	6	—	Pascolo cesp.	2ª	14	71	58	2.428,11
Id.	148	1	—	Seminativo	2ª	46	68	04	20.072,57
					Totali	457	94	20	162.744,48

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col comune di Torremaggiore;
Sud: col comune di Torremaggiore;
Ovest: col comune di Torremaggiore;
Est: col tratturo Pozzo delle Capre e con Pelilli Edilio ed altri.

I terreni sono attraversati nel senso *Nord-Sud* dalla strada vicinale Mortore-Mortella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 9967)					
Basticola	133	19	—	Seminativo	1ª	48	14	39	26.479,17

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con Folonari Giovanni e Pisanti Vincenzo;
Sud: con strada vicinale Palombi;
Ovest: con Conti Eleonora fu Tommaso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 9967)					
Venole	70	5	—	Seminativo	2ª	112	81	08	48.508,64
Id.	70	142	—	Id.	2ª	8	22	52	3.536,84
Id.	70	23	—	Pascolo cesp.	1ª	5	54	60	1 164,66
Id.	70	2	—	Seminativo	2ª	0	11	51	49,49
Id.	70	3	—	Fabbr. rurale	—	0	52	53	—
Casone	69	10	—	Seminativo	2ª	29	42	00	12.650,60
Venole	70	1	—	Pascolo	2ª	5	08	55	916,11
Casone	69	7	—	Seminativo	2ª	60	22	73	25.897,27
				Totali		221	95	92	92.723,61

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Casone;
Est: con la stessa proprietà e con la strada comunale Foggia-Sannicandro Garganico;
Sud: con la strada vicinale Vignoli;
Nord-Ovest: con Sorella Carlo fu Domenico e Trotta Celestino fu Matteo.
I terreni sono attraversati nel senso *Ovest-Est* dal canale Venolo;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 42.409.369,35 (quarantaduemilioniquattrocentonovemilatrecentosessantanove e cent. 35) per il 1. Corpo; di L. 6.752.188,35 (seimilionisettecentocinquantaduemilacentottantotto e cent. 35) per il 2. Corpo e di L. 24.058.214,40 (ventiquattromilionicinquantottomiladuecentoquattordici e cent. 40) per il 3. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	457	94	20	162.744,48
2° Corpo	48	14	39	26.479,17
3° Corpo	221	95	92	92.723,61
In complesso	728	04	51	281.947,26

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 73.219.772,10 (settantatremilioniduecentodiciannovemilasettecentosettantadue e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3729**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mendaia Anna fu Giovanni Battista maritata Pizzirani, in comune di Aliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mendaia Anna, fu Giovanni Battista maritata Pizzirani, per i terreni ricadenti nel comune di Aliano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mendaia Anna, fu Giovanni Battista maritata Pizzirani, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Aliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 70.44.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 30. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mendaia Anna fu Giovanni Battista maritata Pizzirani, in comune di Aliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 2734)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Serra Petrizzo	22	10	—	Seminativo	4ª	1	20	06	78,04
Id.	22	11	—	Incolto produttivo	un.	3	84	54	38,45
Rivolta dei P.	22	24	—	Pascolo cesp.	2ª	1	27	96	51,18
Id.	22	25	—	Seminativo	5ª	0	58	43	24,54
Id.	22	26	—	Pascolo cesp.	3ª	1	11	15	35,57
Grinosa	22	50	—	Incolto sterile	—	3	88	53	—
Rivolta dei P.	22	194	—	Pascolo cesp.	3ª	1	35	96	43,50
Acqua la Cerva	10	62	—	Id.	3ª	1	44	77	46,33
Id.	10	60	—	Id.	2ª	2	11	94	84,78

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2734)					
Acqua la Cerva	10	56	—	Pascolo cespugliato	3ª	8	76	98	280,63
Id.	10	58	—	Seminativo	5ª	0	99	22	41,67
Id.	10	55	—	Pascolo	2ª	1	89	29	83,29
Id.	8	36	—	Incolto produttivo	un.	2	47	69	24,77
				(*Partita catastale n.* 2738)					
Id.	8	45	—	Incolto produttivo	un.	0	98	34	9,83
				(*Partita catastale n.* 2734)					
Id.	8	29	—	Incolto prod.	un.	1	16	40	11,64
Id.	8	35	—	Seminativo	5ª	0	03	77	1,58
Id.	8	33	—	Pascolo cesp.	3ª	2	50	50	80,16
Id.	8	32	—	Incolto prod.	un.	1	20	01	12,00
				(*Partita catastale n.* 2738)					
Id.	8	44	—	Seminativo	5ª	0	09	66	4,06
				(*Partita catastale n.* 2734)					
Id.	8	46	—	Incolto prod.	un.	0	02	00	0,20
				(*Partita catastale n.* 2738)					
Id.	8	42	—	Seminativo	5ª	0	40	83	17,15
Id.	8	43	—	Incolto prod.	un.	2	83	15	28,31
				(*Partita catastale n.* 2734)					
Id.	8	34	—	Seminativo	5ª	0	54	64	22,95
				(*Partita catastale n.* 2738)					
Id.	8	39	—	Seminativo	5ª	0	78	15	32,82
Id.	8	37	—	Incolto prod.	un.	0	12	05	1,21
Id.	8	38	—	Pascolo cespugliato	3ª	0	22	71	7,27
				(*Partita catastale n.* 2734)					
Id.	8	48	—	Incolto produttivo	un.	0	02	42	0,24
Id.	8	47	—	Id.	un.	0	17	21	1,72
Id.	8	49	—	Pascolo cesp.	3ª	0	94	01	30,08
Id.	8	50	—	Seminativo	4ª	0	88	40	57,46
				(*Partita catastale n.* 2738)					
Id.	8	40	—	Pascolo cesp.	3ª	0	48	21	15,43
Id.	8	41	—	Seminativo	4ª	0	53	87	35,02
Id.	8	52	—	Pascolo cesp.	3ª	1	57	47	50,39
				(*Partita catastale n.* 2734)					
Id.	9	24	—	Pascolo cesp.	3ª	7	43	39	237,88
Id.	—	23	—	Seminativo	5ª	0	77	29	32,46
Id.	9	22	—	Id.	3ª	1	96	59	235,91
Id.	—	21	—	Pascolo cesp.	3ª	0	70	24	22,48
Id.	—	17	—	Incolto prod.	un.	3	58	90	35,89
Id.	—	68	—	Seminativo	4ª	1	41	58	92,03
Id.	—	10	—	Id.	3ª	2	23	75	268,50
Id.	—	16	—	Id.	4ª	0	88	28	57,38
Id.	—	9	—	Pascolo cesp.	3ª	4	94	59	158,27
				Totali		70	44	93	2.393,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Vallone Miscino, rimanente proprietà di Mendaia Anna e Cuderno Rosa;
Sud: con Funaro Caterina e Rosa di Domenico-Antonio;
Est: con rimanente proprietà di Mendaia Anna e Serra Luigi fu Antonio;
Ovest: con proprietà di Marazita Vincenzo fu Giuseppe, Martelli Donato e germani fu Francesco, e Fanelli Antonio fu Domenico.

Il corpo è attraversato, nel senso *Nord-Sud* dal Vallone Miscino e nel senso *Ovest-Est* dalla strada comunale Malvone-Ponticello.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 811.343 (ottocentoundicimilatrecentoquarantatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3730.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Menga Salvatore fu Matteo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Menga Salvatore fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);

Udito il parere in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Menga Salvatore fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Govanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.24.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 31. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Menga Salvatore fu Matteo, in comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7092)					
Posta Farano	142	2	r	Pascolo	1ª	5	61	75	1.011,15
Id.	142	2	s	Id.	1ª	2	62	79	473,02
				Totali		8	24	54	1.484,17

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà;
Sud: con Menga Vincenzo fu Matteo;

Est: con Bruno Michele fu Gennaro ed altri;
Ovest: con Napolitano Veronica di Marco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 378.463,35 (trecentosettantottomilaquattrocentosessantatre e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3731.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mero Florenzo di Gregorio, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mero Florenzo di Gregorio, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimeno di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Uditi i pareri, in data 30 ottobre e 4 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, numero 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mero Florenzo di Gregorio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie di ettari 21.30.02, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 14.20.02, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.10.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 32. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mero Florenzo di Gregorio, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4713)					
Motunato	29	3	b	Pascolo	1ª	14	20	02	1.846,01

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con la proprietà di Mirabella Maria-Consiglia;

Ovest: con la stessa proprietà Mero Florenzo di Gregorio:

Sud-Est: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 470.732,55 (quattrocentosettantamilasettecentotrentadue e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mero Florenzo di Gregorio, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4713).					
Motunato	29	3	b	Pascolo	1ª	7	10	00	923,01

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest e *Ovest*: con proprietà dello stesso;

Sud: con proprietà Mirabella Consiglia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3732.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mylon de Verrayllon Maurizio fu Teodoro, in comune di Palagiarfo (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mylon De Verrayllon Maurizio fu Teodoro.

per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mylon De Verrayllon Maurizio fu Teodoro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 8.08.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Racccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 33. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mylon De Verrayllon Maurizio fu Teodoro in comune di Palagiano (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67).

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 2374)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Castiglione	39	4	—	Seminativo	3ª	2	79	04	641,79
Id.	39	5	—	Id.	3ª	2	51	45	578,34
Id.	39	15	—	Id.	3ª	2	62	42	603,56
					Totali	7	92	91	1.823,69

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Sorace Giovanni fu Domenico e con proprietà Brillante Diomede fu Pietro;

Est: con proprietà Brillante Diomede fu Pietro e Brillante Antonio fu Pietro;

Ovest: con la strada vicinale Carmignano;

Sud: con proprietà Acquaro Francesco fu Domenico e con proprietà Simonetti Stefano di Giuseppe.

Il corpo è intersecato nel senso *Est-Ovest* dalla strada vicinale quota di Castiglione.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2734)					
Castiglione	39	31	—	Seminativo	3a	0	15	46	35,55

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Brillante Antonio fu Pietro;
Est: con la stessa proprietà Mylon de Verrayllon;
Ovest: con proprietà Simonetti Stefano fu Giuseppe;
Sud: con la stessa proprietà Mylon De Verrayllon.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 629.173,05 (seicentoventinovemilacentosettantatre e cent. 05) per il 1. Corpo; di L. 12.264,75 (dodicimiladuecentosessantaquattro e cent. 75) per il 2. Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
Totali 1° Corpo	7	92	91	1.823,69
Totali 2° Corpo	0	15	46	35,55
In complesso	8	08	37	1.859,24

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 641.437,80 (seicentoquarantunmilaquattrocentotrentasette e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3733.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Montemurro Vincenzo fu Pasquale, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950. n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Montemurro Vincenzo fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Uditi i pareri, in data 17 settembre 1952 e in data 4 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Montemurro Vincenzo fu Pasquale,

relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), della superficie di ettari 11.95.14, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 7.17.75, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 4.77.39.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 34. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Montemurro Vincenzo fu Pasquale in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2671)									
La Parata	19	29	—	Seminativo	3ª	7	17	75	1.507,29

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale Ferrandina-Salandra;

Ovest-Est e *Sud*: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 452.187 (quattrocentocinquantaduemilacentottantasette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Montemurro Vincenzo fu Pasquale, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2671)					
La Parata	19	29	—	Seminativo	3ª	3	37	58	708,91
Id.	19	35	—	Pascolo cesp.	3ª	1	39	81	44,74
				Totali		4	77	39	753,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale Ferrandina-Salandra;
Sud e *Est:* con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con Agata Giovanni e con la stessa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3734.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola maritata Farina, in comune di Foggia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Moscatelli Elisa, fu Nicola, maritata Farina, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Minisro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscatelli Elisa, fu Nicola, maritata Farina, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 32.53.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 35. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moscatelli Elisa fu Nicola maritata Farina in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* n 1730)					
Masseria Nobile	4	4	—	Pascolo	4ª	8	36	53	418,26
Id.	4	5	—	Seminativo	3ª	8	07	60	2.503,56
Id.	4	6	—	Id.	3ª	14	26	50	4.422,15
Id.	4	7	—	Pascolo	4ª	1	83	00	91,50
					Totali .	32	53	63	7.435,47

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, Est, Sud e *Ovest*: con Giuliani Nicolamaria Orazio ecc.
Nord-Ovest: con Picciarella Arcangela e Antonietta.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.997.381,70 (unmilionenovecentonovantasettemilatrecentottantuno e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3735.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Motta Antonio fu Nicola, in comune di Grassano (Matera)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Motta Antonio, fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Grassano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

nei confronti di Motta Antonio, fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grassano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 25.67.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 36. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Motta Antonio fu Nicola, in comune di Grassano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero d. mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2026)					
Piana Focaccia	28	40	—	Incolto sterile	—	1	47	89	
Id.	28	8	—	Orto irriguo	4ª	0	35	92	150,86
Id.	28	7	—	Pascolo cespugliato.	un.	3	94	35	197,18
Id.	28	6	—	Seminativo arborato	4ª	2	63	26	947,74
Id.	28	14	—	Seminativo	3ª	4	01	22	762,32
Id.	28	36		Fabbr. rurale	—	0	1	93	—
Id.	24	7	—	Seminativo arborato	4ª	7	77	52	2.799,07
Id.	24	6	—	Pascolo cespugliato.	un.	5	45	34	272,67
				Totali		25	67	43	5.129,84

I terreni sopradescriti confinano:

Nord: con rimanente proprietà Motta Antonio;
Sud: col fiume Bradano;
Est: col fosso Rizzigno e con beni di Pizzone Innocenzo;
Ovest: con il tratturo Grassano-Garagusso.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.548.817,85 (unmilionecinquecentoquaranttotomilaottocentodiciassette e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Prezzo L. 500 Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.